studiodotcom
DOTTORI COMMERCIALISTI E AVVOCATI

A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI

Como, ottobre 2023

Circolare Mensile in materia di lavoro e previdenza

Le novità del mese

Settembre in pillole pag 2

L'informazione pratica per le piccole e medie imprese

Nuova procedura per richiedere l'assegno di integrazione salariale del FIS pag 5

Le principali novità in materia di lavoro nel decreto correttivo della riforma dello sport pag 7

L'incentivo per i lavoratori che rinunciano al prepensionamento "Quota 103" pag 9

Il punto sulla contrattazione collettiva

Le novità di settembre pag 12

Il *focus* sui prossimi adempimenti: lo scadenzario di ottobre 2023 pag 13

Piazzale Gerbetto 6 – 22100 Como (CO)
Tel. +39 031 266 968 – Fax. +39 031 267 361
info@studiodotcom.it – www.studiodotcom.it

SETTEMBRE IN PILLOLE

AGENZIA DELLE ENTRATE - TRASFERTE EFFETTUATE IN PIÙ STATI

Con la risposta a interpello 12.9.2023 n. 428, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il regime di tassazione agevolato *ex* art. 51 co. 8-*bis* del TUIR può trovare applicazione anche nel caso in cui il lavoratore fiscalmente residente in Italia, distaccato in un Paese estero, effettua trasferte occasionali, per esigenze aziendali e nell'esclusivo interesse dell'azienda distaccataria, in uno o più Paesi esteri diversi (compresa l'Italia), fermo restando che la prestazione dell'attività lavorativa all'estero deve essere effettuata per un periodo superiore a 183 giorni e che tutte le restanti condizioni vengano rispettate.
In tale caso, secondo l'Agenzia, non verrebbe meno il carattere di esclusività e di continuità del rapporto di lavoro presso l'azienda estera.
In particolare, il co. 8-*bis* prevede – in deroga a quanto stabilito dai co. 1 - 8 – che il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di 12 mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, venga determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

INPS - ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA IN VITA DEI PENSIONATI ALL'ESTERO

Con il messaggio 12.9.2023 n. 3183, l'INPS ha reso noto che dallo scorso 20.9.2023, Citibank N.A. ha iniziato a spedire le richieste di attestazione dell'esistenza in vita nei confronti dei pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania, da restituire alla medesima Banca entro il 18.1.2024.
Qualora l'attestazione non sia prodotta, il pagamento della rata pensionistica di febbraio 2024, laddove possibile, avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza e, in caso di mancata riscossione personale o produzione dell'attestazione di esistenza in vita entro il 19.2.2024, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di marzo 2024.
La lettera inviata ai pensionati in questione riporta le seguenti informazioni:

- le istruzioni per la compilazione del modulo di esistenza in vita;
- la richiesta di documentazione di supporto;
- le indicazioni per contattare il Servizio Citibank N.A. di assistenza ai pensionati.

Per quanto riguarda invece le modalità di produzione della prova dell'esistenza in vita, l'INPS evidenzia che la stessa può avvenire tramite modulo cartaceo ovvero utilizzando il portale *web* predisposto da Citibank.

INAIL - PRESTAZIONI PER IL SETTORE INDUSTRIA, AGRICOLTURA E NAVIGAZIONE

Con la circ. 12.9.2023 n. 40, l'INAIL ha comunicato l'avvenuta rivalutazione, con decorrenza 1.7.2023, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro o malattia professionale per i settori industria, agricoltura e navigazione.
Nel dettaglio, con riguardo alla rendita di inabilità permanente:

- per il settore industria la retribuzione media giornaliera ai fini della determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è pari a 91,53 euro, mentre la retribuzione annua minima è pari a 19.221,30 euro e quella massima a 35.696,70 euro;
- per il settore marittimo operano gli stessi importi previsti per il settore industria, fatta eccezione per la retribuzione annua massima di specifiche categorie di soggetti;
- per il settore agricolo, la retribuzione convenzionale annua ai fini della liquidazione delle rendite è fissata a 29.010,95 euro.

Inoltre, l'importo dell'indennità *una tantum* per i superstiti in caso di morte, nei settori industria, agricoltura e navigazione, è fissato nella misura di 11.612,92 euro.

MINISTERO DEL LAVORO - RILASCIO DEL NULLA OSTA AL LAVORO

Nel mese di settembre 2023, il Ministero del Lavoro ha comunicato sul proprio sito di aver sottoscritto con alcune tra le Organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative, il Protocollo di intesa previsto dalla disposizione agevolativa in materia flussi di ingresso di cui all'art. 44 co. 5 del DL 73/2022.
L'accordo in questione:

- si inserisce nel quadro delle verifiche dei requisiti richiesti ai datori di lavoro;
- impegna le associazioni firmatarie a garantire, da parte dei propri associati, il rispetto dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni dei contratti collettivi e la congruità delle richieste presentate nell'ambito del decreto flussi rispetto alla capacità economica, ai fini della concessione del nulla osta al lavoro subordinato riferito a cittadini non comunitari.

Il datore di lavoro sarà quindi esonerato dalla presentazione dell'asseverazione di cui all'art. 44 co. 2 del DL 73/2022 (normalmente rilasciata in caso di verifica positiva dei requisiti richiesti), da produrre unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero o in fase di sottoscrizione del contratto di soggiorno per le domande a valere sull'annualità 2021, 2022 e 2023.

MINISTERO DEL LAVORO - DIRITTI SINDACALI DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI

Con l'interpello 15.9.2023 n. 1, il Ministero del Lavoro ha fornito risposta a una richiesta di parere presentata dall'organizzazione sindacale UGL-Agroalimentare, per sapere se in relazione all'esercizio dei diritti sindacali da parte dei lavoratori somministrati di cui all'art. 36 del DLgs. 81/2015, trovi applicazione il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'agenzia di somministrazione o quello dell'utilizzatore.
Nel merito, il Ministero ha affermato che, in linea generale, si dovrà far riferimento, in prima istanza, al contratto collettivo di lavoro applicato dall'agenzia di somministrazione, in qualità di datore di lavoro, consentendo inoltre al lavoratore somministrato, durante la missione, di esercitare all'interno del contesto lavorativo ove concretamente è inserito, tutti i diritti sindacali allo stesso riconosciuti dall'ordinamento (L. 300/70) e dal CCNL applicato dall'impresa utilizzatrice, in modo da garantire la concreta effettività di tali diritti in costanza di svolgimento della prestazione di lavoro presso l'utilizzatore.

INPS - VARIAZIONE DEL TASSO D'INTERESSE PER LE SANZIONI CIVILI

Con la circ. 18.9.2023 n. 81, l'INPS ha reso noto che la Banca Centrale Europea ha innalzato di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento o TUR), che, a decorrere dal 20.9.2023, è fissato al 4,5%.
Tale variazione incide:

- sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie (10,5% annuo);
- sulla misura delle sanzioni civili per mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui all'art. 116 co. 8 lett. a) e b), secondo periodo, e co. 10 della L. 388/2000 (10% in ragione d'anno);
- sulla misura delle sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali.

INPS - INCENTIVO AL POSTICIPO DEL PREPENSIONAMENTO "QUOTA 103"

Con la circ. 22.9.2023 n. 82, l'INPS ha fornito le istruzioni per la gestione dell'incentivo di cui all'art. 1 co. 286 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023), riconosciuto ai lavoratori che, pur avendo maturato entro quest'anno i requisiti per accedervi, decidono di rinunciare alla pensione anticipata flessibile (c.d. "Quota 103").
Tra l'altro, si precisa che il datore di lavoro è sollevato dall'obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del lavoratore che ha esercitato la facoltà in parola ma, al contempo, permane l'obbligo di versamento della quota a proprio carico.
Inoltre, si ricorda che gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore sono erogati direttamente al dipendente con la retribuzione e le somme così corrisposte sono imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi.
Ancora, l'INPS chiarisce che l'incentivo in esame, sostanziandosi nell'abbattimento totale della contribuzione dovuta dal lavoratore, non assume la natura di incentivo all'assunzione; pertanto, non è soggetto all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione di cui all'art. 31 del DLgs. 150/2015.
Infine, si evidenzia che l'incentivo non comporta benefici in capo al datore di lavoro e, pertanto, non è subordinato al possesso da parte di quest'ultimo del DURC.

INAIL - SOSPENSIONE DEI TERMINI PER LE AREE ALLUVIONATE DELL'EMILIA ROMAGNA

Con la circ. 25.9.2023 n. 43, l'INAIL è intervenuto con riferimento agli eventi alluvionali verificatisi a partire dall'1.5.2023, fornendo nuove istruzioni operative sulla sospensione dei termini per i ricorsi amministrativi in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi prevista originariamente all'art. 2 co. 4 del DL 61/2023.
In particolare, l'Istituto assicuratore, prendendo atto dell'intervenuta modifica normativa alla citata disposizione per effetto della L. 31.7.2023 n. 100 (legge di conversione del DL 61/2023), ha reso noto che ai citati ricorsi in materia di tariffe dei premi assicurativi non si applica più il periodo di sospensione dall'1.5.2023 al 31.7.2023 originariamente previsto dal decreto, bensì il periodo di sospensione dall'1.5.2023 al 31.8.2023 *ex* art. 4 del DL 61/2023, nuova norma regolatrice della sospensione del termine di 30 giorni di cui all'art. 4 del DPR 314/2001 (che disciplina i termini e le modalità di presentazione dei ricorsi amministrativi).
Ciò, in quanto la nuova formulazione dell'art. 2 del DL 61/2023 non fa più riferimento ai ricorsi amministrativi in materia di tariffe dei premi.

INPS - PROCEDURA SEMPLIFICATA PER NASPI E DIS-COLL

Con il messaggio 28.9.2023 n. 3388, l'INPS ha comunicato il pronto rilascio di un nuovo servizio telematico per consentire in modo più semplice, riducendo la possibilità di errori, la presentazione delle domande di indennità mensile di disoccupazione NASpI per i lavoratori subordinati e DIS-COLL per i collaboratori coordinati e continuativi.
Il servizio è accessibile direttamente dal portale istituzionale dell'INPS (*www.inps.it*) attraverso il percorso "Sostegni, Sussidi e Indennità", "Per disoccupati", "NASpI e DIS-COLL: indennità mensile di disoccupazione", "Utilizza il servizio", "NASpI e DIS-COLL
- Domanda", "Utilizza il servizio", "NUOVA DOMANDA".
Con l'occasione occorrerà prima autenticarsi con la propria identità digitale di tipo SPID (almeno di Livello 2), CNS (Carta nazionale dei servizi) o CIE (Carta di identità elettronica).
In particolare, nel messaggio in esame si rende noto che ove l'ultimo rapporto di lavoro rilevato/inserito dall'utente sia riferito a un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, dottorato o assegno di ricerca, la procedura proporrà direttamente la presentazione della domanda DIS-COLL *ex* art. 15 co. 8 del DLgs. 22/2015.

INPS - NUOVA FUNZIONALITÀ PER IL CASSETTO PREVIDENZIALE

Con il messaggio 29.9.2023 n. 3429, l'INPS ha comunicato che dal 10.10.2023 sarà rilasciata all'interno del "Cassetto previdenziale del contribuente" la nuova funzionalità di "Creazione di Smart-Task", una piattaforma trasversale che gestisce l'automazione delle comunicazioni bidirezionali da parte dei datori di lavoro e degli intermediari abilitati.
Il primo rilascio conterrà i seguenti servizi Smart-Task (che possono essere utilizzati in una prima fase solo da un gruppo ristretto di utenti):

- la revoca delega intermediario;
- la delega dipendente;
- la variazione contatti intermediario;
- la variazione contatti dipendente aziendale;
- la cancellazione contatti anomali note di rettifica.

Dopo la trasmissione della richiesta, il sistema avvierà il processo d'istruttoria automatico. La richiesta sarà visibile nella lista delle comunicazioni bidirezionali (Lista Richieste) con colori che la differenziano rispetto alle normali richieste.

INPS - RICHIESTA SEMPLIFICATA PER L'ASSEGNO DEL FIS

Con il messaggio 29.9.2023 n. 3422, l'INPS ha reso noto che nell'ambito della Piattaforma unica delle integrazioni salariali, denominata "OMNIA IS", è in fase di rilascio il nuovo servizio di presentazione della domanda di assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di integrazione salariale (FIS) *ex* art. 29 del DLgs. 148/2015.
Secondo quanto indicato dall'Istituto previdenziale, la nuova procedura è caratterizzata da una modalità di compilazione semplificata e fortemente assistita, che guida l'utente al fine di ridurre la possibilità di trasmissione di dati e informazioni errate. L'accesso alla funzionalità è possibile, previo possesso di identità digitale SPID almeno di livello 2, CNS o CIE, collegandosi al sito *www.inps.it* e accedendo alla voce "Accesso ai servizi per aziende e consulenti". In seguito, occorrerà selezionare "CIG e Fondi di solidarietà" e, infine, scegliere la voce "OMNIA Integrazioni Salariali".
Con particolare riferimento all'assegno di integrazione salariale erogato dal FIS, l'INPS ricorda che la relativa domanda può essere presentata sia per le causali ordinarie che, esclusivamente da parte di datori di lavoro con requisito dimensionale fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, per le causali straordinarie (art. 6 co. 1 del DM 21.7.2022).

INPS - INCENTIVO AL POSTICIPO DEL PENSIONAMENTO "QUOTA 103"

Con la circ. 22.9.2023 n. 82, l'INPS ha fornito le istruzioni per la gestione dell'incentivo di cui all'art. 1 co. 286 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023), riconosciuto ai lavoratori che, pur avendo maturato entro quest'anno i requisiti per accedervi, decidono di rinunciare alla pensione anticipata flessibile (c.d. "Quota 103").
In sintesi, tale disposizione riconosce ai predetti lavoratori la facoltà di rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi IVS a proprio carico e, con l'esercizio di tale facoltà, viene altresì meno ogni obbligo per il datore di lavoro di versare la quota di contributi previdenziali a carico del lavoratore, dalla prima decorrenza utile per il trattamento di "Quota 103" fino al conseguimento di una pensione diretta o del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

GOVERNO - PROROGA DEL DIRITTO ALLO *SMART WORKING*

L'art. 8 del DL 132/2023 ha prorogato dal 30.9.2023 al 31.12.2023 il termine del diritto allo *smart working* per lavoratori del settore pubblico e privato c.d. "fragili", come individuati dal DM 4.2.2022.
Per tali soggetti la modalità di lavoro agile può essere assicurata anche con l'adibizione del lavoratore a una diversa mansione ricompresa nella stessa categoria o area di inquadramento, in base a quanto definito dalla contrattazione collettiva vigente.
La ricollocazione del lavoratore deve avvenire senza decurtazione alcuna della retribuzione in godimento e fatte salve le disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali eventualmente più favorevoli (art. 1 co. 306 della L. 197/2022).
Resta fermo il termine per il diritto al lavoro agile di genitori con figli "*under* 14" e dei soggetti maggiormente esposti al rischio, anch'esso fissato al 31.12.2023 fine anno (art. 90 co. 1 e 2 del DL 34/2020).

GOVERNO - QUOTE PER FLUSSI DI INGRESSO PER IL TRIENNIO 2023/2025

Con il DPCM 27.9.2023 è stata definita la programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025.
In particolare, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all'estero entro le seguenti quote complessive:

- 136.000 unità per l'anno 2023;
- 151.000 unità per l'anno 2024;
- 165.000 unità per l'anno 2025.

Per il 2023, i termini per presentare le richieste di nulla osta al lavoro decorrono dalle ore 9:00 del:

- 2.12.2023, per i lavoratori subordinati non stagionali di Paesi che hanno accordi di cooperazione con l'Italia (art. 6 co. 3 lett. a);
- 4.12.2023 per gli altri lavoratori subordinati non stagionali (art. 6 co. 3 lett. b), 4 e 5);
- 12.12.2023 per i lavoratori stagionali (art. 7).

Le istruzioni operative saranno dettate da apposita circolare.

NUOVA PROCEDURA PER RICHIEDERE L'ASSEGNO DI INTEGRAZIONE SALARIALE DEL FIS

Con il messaggio 3422/2023, l'INPS ha comunicato che la Piattaforma unica delle integrazioni salariali "OMNIA IS", è stata integrata con un nuovo servizio che consente di richiedere l'intervento di sostegno al reddito del Fondo di integrazione salariale.

Con il messaggio 29.9.2023 n. 3422, l'INPS ha reso noto che nell'ambito della Piattaforma unica delle integrazioni salariali, denominata "OMNIA IS", è stato rilasciato il nuovo servizio di presentazione della domanda di assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di integrazione salariale (FIS) *ex* art. 29 del DLgs. 148/2015.
Sul punto, l'Istituto previdenziale precisa che in questa prima fase il nuovo servizio è utilizzabile esclusivamente dai datori di lavoro e dagli intermediari che hanno partecipato alle attività di sviluppo e sperimentazione dell'applicativo, mentre con un successivo messaggio l'INPS comunicherà la data a decorrere dalla quale la procedura sarà accessibile a tutti i soggetti interessati.
Nel frattempo, coloro che non hanno partecipato alle citate attività di sviluppo continueranno a presentare la domanda di assegno di integrazione salariale del FIS utilizzando l'attuale applicativo "CIFWEB".

Caratteristiche

La nuova procedura, che si aggiunge a quella predisposta per la domanda di Cassa integrazione guadagni ordinaria (messaggio INPS 2372/2023), è caratterizzata da una modalità di compilazione semplificata e fortemente assistita, che guida l'utente al fine di ridurre la possibilità di trasmissione di dati e informazioni errate.
Tra le varie, la funzione è in grado di:

- indirizzare alla tipologia di integrazione salariale richiedibile in base all'inquadramento risultante dalle banche dati dell'INPS;
- compilare in automatico alcuni campi (ad esempio, dati anagrafici aziendali);
- indicare l'unità produttiva per la quale viene presentata la domanda di assegno di integrazione salariale;
- individuare i lavoratori beneficiari che sono in carico all'unità produttiva oggetto della domanda di prestazione in argomento.

Con l'occasione, l'INPS ricorda che la domanda può essere presentata sia per le causali ordinarie che, esclusivamente da parte di datori di lavoro con requisito dimensionale fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, per le causali straordinarie (art. 6 co. 1 del DM 21.7.2022).

Modalità di accesso

La procedura può essere utilizzata:

- previo possesso di identità digitale, quali SPID almeno di livello 2, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE);
- collegandosi al sito *www.inps.it* e accedendo alla voce "Accesso ai servizi per aziende e consulenti". In seguito, occorrerà selezionare la voce "CIG e Fondi di solidarietà" e, infine, scegliere la voce "OMNIA Integrazioni Salariali".

Gestione della relazione tecnica e dell'informativa sindacale

Per le richieste di assegno di integrazione salariale in relazione alle causali ordinarie è possibile compilare la relazione tecnica direttamente all'interno della domanda, attraverso la redazione di appositi campi che contengono informazioni maggiormente dettagliate per la predisposizione della stessa. Si può anche optare per la compilazione degli indicatori economico-finanziari ripartiti per singoli trimestri, anziché per intere annualità. Permane, comunque, la facoltà di produrre la relazione tecnica con la consueta modalità,

allegandola in formato “pdf”.
Viceversa, in caso di domande relative alle causali straordinarie, al momento l’unica modalità prevista è l’allegazione della relazione tecnica, redatta secondo i modelli standard forniti dall’INPS con la circ. 109/2022.
Infine, il nuovo modello di domanda consente di dichiarare – nei casi previsti – l’avvenuto espletamento della procedura di informativa sindacale *ex* art. 14 del DLgs. 148/2015, fermo restando l’obbligo di conservazione della relativa documentazione probatoria per eventuali controlli.
L’INPS ricorda che, per le domande riportanti la causale straordinaria “contratto di solidarietà”, rimane obbligatorio allegare copia del verbale di accordo sindacale.

LE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO NEL DECRETO CORRETTIVO DELLA RIFORMA DELLO SPORT

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4.9.2023 n. 206 il DLgs. 120/2023 di modifica e integrazione dei decreti attuativi della riforma dello sport, anche con particolare riferimento al lavoro sportivo.

Con il DLgs. 29.8.2023 n. 120, pubblicato sulla *G.U.* 4.9.2023 n. 206, sono stati integrati e modificati i decreti legislativi attuativi della riforma dello sport (DLgs. 36,37,38,39 e 40 del 28.2.2021).
L'art. 1 del provvedimento in questione ha altresì introdotto alcune novità anche in materia di lavoro sportivo. Tra le più rilevanti, si segnala una maggiore definizione della nozione di lavoratore sportivo, precisando che:

- l'attività sportiva dev'essere svolta, dietro corrispettivo, a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo
  iscritto nel RASD, nonché a favore delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute spa o di altro soggetto tesserato (art. 1);
- le mansioni necessarie per lo svolgimento delle attività sportive, in base ai regolamenti tecnici delle
  federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, oltre a quelle indicate al co. 1 dell'art. 25 del DLgs. 36/2021, sono approvate con decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, sulla base delle indicazioni del CONI e del CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Infine si dispone espressamente che le associazioni e le società sportive dilettantistiche e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo possono avvalersi, ricorrendone i presupposti, di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente.

Adempimenti in materia di lavoro sportivo

Per quanto concerne gli adempimenti in materia di lavoro da espletare tramite la piattaforma del RASD, il decreto correttivo in esame stabilisce che:

- la comunicazione dei dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, che sostituisce la
  comunicazione al Centro per l'impiego, venga effettuata entro il 30° giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro;
- la modalità di assolvimento dell'obbligo di tenuta del Libro unico del lavoro (LUL) comunicando i relativi
  dati al RASD divenga facoltativa, e che l'iscrizione dei predetti dati relativi al LUL possa avvenire in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento;
- gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e
  continuative sportive, limitatamente al periodo di paga da luglio a settembre 2023, possano essere effettuati entro il 31.10.2023;
- la modalità di adempimento della comunicazione mensile relativamente a rapporti di co.co.co. sportiva
  dilettantistica mediante una specifica funzione telematica istituita nel RASD viene resa facoltativa.

Copertura assicurativa

L'art. 1 del DLgs. 120/2023 revisiona anche la disciplina ai fini della copertura assicurativa, disponendo che ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applichi esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria per morte e invalidità permanente già prevista per gli sportivi dilettanti ai sensi dell'art. 51 della L. 289/2002.

Contributo per oneri previdenziali

Infine, sempre l'art. 1 del decreto di integrazione riconosce alle ASD e le SSD con ricavi fino a 100.000,00 euro, in relazione ai maggiori oneri a carico dei sodalizi sportivi conseguenti alla riforma, la possibilità di beneficiare di un contributo commisurato ai contributi previdenziali versati sui compensi dei lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa erogati nel periodo compreso tra luglio e novembre 2023.

L'INCENTIVO PER I LAVORATORI CHE RINUNCIANO AL PREPENSIONAMENTO "QUOTA 103"

Con la circ. 82/2023, l'INPS ha indicato le modalità operative per una corretta gestione dell'incentivo economico riservato a coloro che, pur maturando i requisiti nel corso di quest'anno, decidono di non accedere all'anticipo pensionistico "Quota 103".

Con la circ. 22.9.2023 n. 82, l'INPS ha fornito le istruzioni per la gestione dell'incentivo *ex* L. 197/2022 (legge di bilancio 2023), riservato ai lavoratori dipendenti pubblici e privati che, pur avendo maturato entro il 31.12.2023 i requisiti per accedere alla pensione anticipata flessibile "Quota 103", decidono di non accedervi.

Disciplina generale dell'incentivo

La misura in questione, prevista dall'art. 1 co. 286 della L. 197/2022 e attuata dal DM 21.3.2023, riconosce ai predetti lavoratori la facoltà di rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) e alle forme sostitutive e esclusive della medesima. Con l'esercizio della facoltà viene meno anche ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, dalla prima decorrenza utile per il trattamento di pensione anticipata flessibile.
La somma che corrisponde alla predetta quota di contribuzione verrà poi corrisposta interamente allo stesso lavoratore, cessando al conseguimento di una pensione diretta o del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

Gestione della quota IVS

Nel merito, l'INPS precisa innanzitutto che il datore di lavoro è sollevato dall'obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del lavoratore che ha esercitato la facoltà in parola ma, al contempo, permane l'obbligo di versamento contributivo della quota IVS a proprio carico. In altri termini, la posizione assicurativa del lavoratore dipendente continuerà a essere alimentata in relazione alla quota IVS a carico del datore di lavoro.
Inoltre, si ricorda che gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore – che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la facoltà di rinuncia in esame – sono erogati direttamente al dipendente con la retribuzione e le somme così corrisposte sono imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi.

Facoltà di rinuncia

Per quanto riguarda invece la facoltà di rinuncia alla pensione anticipata "Quota 103", l'INPS precisa che la stessa:

- può essere esercitata una sola volta nella vita lavorativa;
- produce effetto esclusivamente in relazione ai contributi pensionistici dovuti per i periodi di lavoro effettuati dalla data della prima decorrenza utile di "Quota 103" in caso di domanda presentata precedentemente a tale data, o dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di rinuncia se la stessa viene inoltrata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile della pensione in parola.

Condizioni di spettanza

Per quanto riguarda le condizioni di spettanza, nella circolare in parola si precisa che:

- il beneficio in argomento, sostanziandosi nell'abbattimento totale della contribuzione dovuta dal lavoratore, non assume la natura di incentivo all'assunzione, pertanto non è soggetto all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione *ex* art. 31 del DLgs. 150/2015;
- operando sulla sola quota IVS a carico del lavoratore, l'incentivo non comporta benefici in capo al datore di lavoro e, pertanto, non è subordinato al possesso da parte di quest'ultimo del DURC.

Coordinamento con altri incentivi

Per quanto concerne riguarda il coordinamento del beneficio in parola con altri incentivi, l'INPS evidenzia che ai sensi dell'art. 1 co. 8 del DM 21.3.2023, in caso di riconoscimento di fiscalizzazione dei contributi, l'incentivo viene erogato al netto della parte di contributi a carico del lavoratore oggetto di esonero. Tale componente continua a essere riconosciuta, qualora prevista dalla normativa vigente, ai fini del computo delle prestazioni pensionistiche.

Pertanto, si chiarisce nella circolare in commento, se per il rapporto di lavoro sta trovando applicazione l'esonero parziale dei contributi IVS a carico del lavoratore *ex* art. 1 co. 281 della L. 197/2022 e di cui all'art. 39 del DL 48/2023, l'incentivo al posticipo del pensionamento è erogato al netto dell'esonero applicato, determinando in tal modo un abbattimento dell'accredito contributivo pari alla sola quota residua rispetto alla quota parte di contribuzione del lavoratore esonerata ad altro titolo.

Procedura di riconoscimento

Ai sensi dell'art. 2 del DM 21.3.2023, il lavoratore che intende avvalersi dell'incentivo al posticipo del pensionamento deve darne comunicazione all'INPS, il quale provvederà in seguito alla verifica dei requisiti di spettanza dell'incentivo.

In generale, per accedere alla pensione anticipata flessibile "Quota 103" i requisiti richiesti dall'art. 14.1 nel DL 4/2019 si concretizzano in:

- un'età minima di 62 anni;
- una contribuzione minima di 41 anni.

Una volta ricevuta la domanda di riconoscimento dell'incentivo, l'INPS:

- verificherà l'avvenuto il raggiungimento da parte del lavoratore dei predetti requisiti minimi pensionistici per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile;
- comunicherà al lavoratore, entro 30 giorni dalla presentazione della relativa richiesta o dalla data di acquisizione della eventuale documentazione integrativa necessaria, l'esito della domanda e al datore di lavoro, mediante il servizio "Comunicazione bidirezionale", l'accoglimento della stessa.

Nel merito, nella circ. 82/2023 si precisa che, solo all'esito dell'avvenuta comunicazione da parte dell'INPS al datore di lavoro, quest'ultimo potrà procedere con gli adempimenti a proprio carico, ossia a non effettuare il versamento della quota di contribuzione a carico del lavoratore.

Qualora la decorrenza dell'incentivo riguardi periodi in cui le contribuzioni siano state già versate, il datore di lavoro procederà, tramite conguaglio, al recupero di quanto precedentemente versato.

Gestione dei flussi UniEmens

Per quanto riguarda invece la gestione dell'incentivo nei flussi UniEmens, in particolare nella Sezione "PosContributiva", l'INPS conferma che i datori di lavoro devono esporre i lavoratori fruitori dell'incentivo in questione valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento "Imponibile" e l'elemento "Contributo" della sezione "DenunciaIndividuale".

In particolare, nell'elemento "Contributo" va indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.

Per esporre la riduzione spettante dovranno essere utilizzati, all'interno di "DenunciaIndividuale", "DatiRetributivi", nell'elemento "InfoAggcausaliContrib", il codice causale:

- "L577" qualora il lavoratore non fruisca anche dell'esonero parziale dei contributi IVS a carico del

lavoratore *ex* art. 1 co. 281 della L. 197/2022 e di cui all'art. 39 del DL 48/2023;

- "L578" se invece fruisce di tale esonero contributivo.

Si ricorda che in quest'ultimo caso l'importo dell'incentivo al posticipo del pensionamento è erogato al netto dell'esonero IVS applicato.

Invece, nel caso di lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, i codici da utilizzare sono "52" o "53", rispettivamente in presenza o meno del predetto esonero IVS.

Infine, i datori di lavoro agricoli dovranno esporre i nominativi dei lavoratori autorizzati per i quali spetta

l'incentivo al posticipo del pensionamento valorizzando, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, il codice "Y" in "Tipo Retribuzione"/"CodiceRetribuzione", nonché il codice PP in "AgevolazioneAgr"/"CodAgio".

Rapporti di lavoro domestico

Per quanto riguarda il lavoro domestico, l'INPS rende noto che in caso di accoglimento della domanda, il datore di lavoro domestico – ricevuta la comunicazione dell'esito da parte dell'INPS – può generare dal "Portale dei pagamenti" gli avvisi di pagamento "PagoPA", con l'importo ricalcolato della contribuzione dovuta senza la quota a carico del lavoratore.

LE NOVITÀ DI SETTEMBRE IN PILLOLE

EDILIZIA (ARTIGIANATO)

ACCORDO 5.9.2023

L'Accordo del 5.9.2023 ha apportato alcune modifiche al CCNL 4.5.2022 applicabile ai dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali edili ed affini in scadenza il 30.9.2024. Tali modifiche decorrono con effetto immediato per gli assunti a partire dal 5.9.2023, mentre per i dipendenti già in forza a tale data gli effetti decorreranno dall' 1.1.2024. Le novità riguardano la sfera di applicazione del CCNL, l'aggiornamento del sistema di classificazione del personale e la disciplina dell'apprendistato professionalizzante. In tema di apprendistato professionalizzante sono state rideterminate le percentuali retributive e sono state apportate modifiche alla durata del contratto e alla classificazione dei gruppi di lavorazione. Di seguito riportiamo le nuove percentuali retributive:
Gruppo 1: dal 1° al 6° mese, 74%; dal 7° al 12° mese, 76%; dal 13° al 24° mese, 79%; dal 25° al 36° mese, 86%; dal 37° al 48° mese, 91%; dal 49° al 60° mese, 96%.
Gruppo 2: dal 1° al 6° mese, 74%; dal 7° al 12° mese, 76%; dal 13° al 24° mese, 79%; dal 25° al 36° mese, 86%; dal 37° al 48° mese, 91%; dal 49° al 54° mese, 96%.
Gruppo 3: dal 1° al 6° mese, 74%; dal 7° al 12° mese, 76%; dal 13° al 24° mese, 79%; dal 25° al 36° mese, 86%; dal 37° al 42° mese, 91%; dal 43° al 48° mese, 96%.
Gruppo 4: dal 1° al 6° mese, 74%; dal 7° al 12° mese, 76%; dal 13° al 18° mese, 79%; dal 19° al 24° mese, 86%; dal 25° al 30° mese, 91%; dal 31° al 36° mese, 96%.
Si segnala che le sopracitate percentuali retributive si applicano ai rapporti di lavoro stipulati a partire dall'1.10.2023, mentre i contratti sottoscritti prima di tale data adegueranno le relative percentuali a partire dal primo semestre del 2024.
Inoltre, come previsto dall'Accordo 4.5.2022, le Parti hanno introdotto la disciplina dell'apprendistato professionalizzante specialistico, il cui sistema di classificazione dei gruppi di lavorazione è articolato in tre categorie. Queste le percentuali retributive applicabili:
Gruppo 1 "SP": dal 1° al 12° mese, 78%; dal 13° al 24° mese, 80%; dal 25° al 36° mese, 86%; dal 37° al 42° mese, 91%; dal 43° al 54° mese, 96%.
Gruppo 2 "Sp": dal 1° al 12° mese, 78%; dal 13° al 24° mese, 80%; dal 25° al 36° mese, 86%; dal 37° al 42° mese, 91%; dal 43° al 48° mese, 96%.
Gruppo 3 "Sp": dal 1° al 12° mese, 78%; dal 13° al 24° mese, 80%; dal 25° al 36° mese, 86%; dal 37° al 42° mese, 91%.
Per le novità relative alla sfera di applicazione del CCNL e al sistema di classificazione del personale si rinvia al testo integrale dell'Accordo.

IL *FOCUS* SUI PROSSIMI ADEMPIMENTI: LO SCADENZARIO DI OTTOBRE 2023

AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA

MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.10.2023

Decorrono dall'1.10.2023 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 18.5.2021; di seguito ne riportiamo i valori: liv. Q, 2.323,48 euro; liv. 1, 2.182,07 euro; liv. 2, 2.004,58 euro; liv. 3S, 1.810,37 euro; liv. C3, 1.811,01 euro; liv. B3, 1.810,37 euro; liv. A3, 1.809,73 euro; liv. 3, 1.761,69 euro; liv. F2, 1.762,36 euro; liv. E2, 1.761,73 euro; liv. D2, 1.761,73 euro; liv. 4 junior, 1.632,02 euro; liv. 4 senior, 1.675,69 euro; liv. H1, 1.707,08 euro; liv. G1, 1.700,24 euro; liv. 5, 1.597,70 euro; liv. 6 junior, 1.373,62 euro; liv. 6 senior, 1.493,28 euro; liv. I (1°-6° m.), 1.497,30 euro; liv. I (dal 7° m.), 1.578,97 euro; liv. L (1°-6° m.), 1.497,30 euro; liv. L (7°-15° m.), 1.578,97 euro; liv. L (dal 16° m.), 1.619,80 euro.

EDILIZIA (ARTIGIANATO)

CASSA EDILE
SCADENZA DELL'1.10.2023

Con decorrenza 1.10.2023 passano da 140 a 150 le ore sulle quali deve essere versato il contributo minimo per il Fondo Nazionale APE (FNAPE).

APPRENDISTATO
SCADENZA
DELL'1.10.2023

Decorrono dall'1.10.2023 per gli apprendisti assunti a partire da tale data le nuove percentuali retributive previste dall'Accordo 5.9.2023; di seguito ne riportiamo i valori.
Apprendistato professionalizzante
Gruppo 1: dal 1° al 6° mese, 74%; dal 7° al 12° mese, 76%; dal 13° al 24° mese, 79%; dal 25° al 36° mese, 86%; dal 37° al 48° mese, 91%; dal 49° al 60° mese, 96%.
Gruppo 2: dal 1° al 6° mese, 74%; dal 7° al 12° mese, 76%; dal 13° al 24° mese, 79%; dal 25° al 36° mese, 86%; dal 37° al 48° mese, 91%; dal 49° al 54° mese, 96%.
Gruppo 3: dal 1° al 6° mese, 74%; dal 7° al 12° mese, 76%; dal 13° al 24° mese, 79%; dal 25° al 36° mese, 86%; dal 37° al 42° mese, 91%; dal 43° al 48° mese, 96%.
Gruppo 4: dal 1° al 6° mese, 74%; dal 7° al 12° mese, 76%; dal 13° al 18° mese, 79%; dal 19° al 24° mese, 86%; dal 25° al 30° mese, 91%; dal 31° al 36° mese, 96%. Apprendistato specialistico
Gruppo 1 "Sp": dal 1° al 12° mese, 78%; dal 13° al 24° mese, 80%; dal 25° al 36° mese, 86%; dal 37° al 42° mese, 91%; dal 43° al 54° mese, 96%.
Gruppo 2 "Sp": dal 1° al 12° mese, 78%; dal 13° al 24° mese, 80%; dal 25° al 36° mese, 86%; dal 37° al 42° mese, 91%; dal 43° al 48° mese, 96%.
Gruppo 3 "Sp": dal 1° al 12° mese, 78%; dal 13° al 24° mese, 80%; dal 25° al 36° mese, 86%; dal 37° al 42° mese, 91%. Per gli apprendisti già in forza al 30.9.2023 le suddette percentuali entreranno a regime dall'1.1.2024.

EDILIZIA (COOPERATIVE)

CASSA EDILE
SCADENZA DELL'1.10.2023

Con decorrenza 1.10.2023 passano da 140 a 150 le ore sulle quali deve essere versato il contributo minimo per il Fondo Nazionale APE (FNAPE).

EDILIZIA (INDUSTRIA)

CASSA EDILE
SCADENZA DELL'1.10.2023

Con decorrenza 1.10.2023 passano da 140 a 150 le ore sulle quali deve essere versato il contributo minimo per il Fondo Nazionale APE (FNAPE).

SERVIZI DI PULIZIA (ARTIGIANATO)

ELEMENTO DISTINTO E AGGIUNTIVO DELLA RETRIBUZIONE (EDAR)
SCADENZA DELL'1.10.2023

Con la retribuzione del mese di ottobre le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori in forza al 27.10.2022, il dodicesimo rateo (dei 26 totali di pari importo previsti dall'Accordo 27.10.2022) dell'Elemento Distinto e Aggiuntivo della Retribuzione (EDAR), nella misura di 15,00 euro in cifra fissa. Tale importo va riproporzionato solo per i lavoratori a tempo parziale (in ragione della percentuale di riduzione di orario) e per gli apprendisti (in ragione della percentuale di riduzione della retribuzione applicata mese per mese).

TESSILI E ABBIGLIAMENTO (INDUSTRIA)

MINIMI RETRIBUTIVI

SCADENZA DELL'1.10.2023

Per le aziende terziste del Mezzogiorno decorrono dall'1.10.2023 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 31.1.2022; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 8, 2.264,68 euro; liv. 7, 2.136,10 euro; liv. 6, 2.005,13 euro; liv. 5, 1.878,36 euro; liv. 4, 1.786,95 euro; liv. 3S, 1.745,98 euro; liv. 3, 1.707,25 euro; liv. 2S, 1.657,81 euro; liv. 2, 1.621,70 euro; liv. 1, 1.289,04 euro; Vv.Pp. cat. 1, 1.932,91 euro; Vv.Pp. cat. 2, 1.823,07 euro.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

studio dottori commercialisti